

come la Camera avrà inteso per la lettura della relazione, tanto noi proponenti quanto la Commissione, avremmo desiderato di andare più in là, che non fosse più questione di conflitti; ma quando si tratta di passare da uno stato di cose, qual era quello che vigeva sotto la legislazione antecedente, ad una riforma radicale, qual è quella introdotta da questa legge, bisogna non solamente togliere i pericoli, ma anche i timori dei pericoli, che da molti sono stati apposti come una obiezione a questa riforma.

Quello che si deve da noi desiderare quando si entra nell'ordine di larghe riforme, nelle quali io spero che ci spingeremo innanzi quanto brama il paese, è di non rischiare, come dice la relazione, di compromettere il bene volendo l'ottimo.

Ora, mentre noi abbiamo da lottare contro il rimprovero di esporre l'amministrazione a grandi pericoli, che cosa avverrebbe se fosse adottato l'emendamento dell'onorevole Grimaldi, e si facesse una colpa al prefetto, una colpa punibile gravemente col sacrificio delle proprie sostanze, di quello che potrebbe non essere che uno scusabile errore di giudizio?

Io spero in conseguenza che l'onorevole Grimaldi, per quell'amore che ha mostrato grandissimo per questa legge, vorrà contentarsi di queste spiegazioni e ritirare l'aggiunta da lui proposta. Del che io lo prego a nome dei miei colleghi della Commissione, credendo anche di interpretare il desiderio dell'onorevole guardasigilli, già mio collega proponente.

VARÈ. Alle cose dette autorevolmente dall'onorevole Peruzzi, che riveste le due qualità di proponente della legge e di membro della Commissione, mi permetterò di aggiungere una osservazione.

Quest'articolo 3 rimanda all'articolo 110 e seguenti del Codice di procedura civile; e così parifica le parti, che si trovano in causa per il conflitto di attribuzione, al caso ordinario e vecchio dei regolamenti di competenza.

Ora, è regola della procedura sancita dall'articolo 114 del detto Codice, a cui la nuova legge fa richiamo, che quando la domanda si rigetta, la parte ricorrente può essere condannata al risarcimento dei danni verso l'altra parte.

Dunque, secondo me, l'emendamento dell'onorevole Grimaldi sarebbe inutile quando egli voglia adottare la distinzione del conflitto suscitato dietro un ragionevole dubbio dal conflitto suscitato per emulazione tra una autorità e l'altra; e diventa poi pericoloso, se egli non voglia fare tale distinzione.

Perciò mi associo a quanto ha detto l'onore-

vole Peruzzi; e credo che lo scopo dell'onorevole Grimaldi sia già raggiunto quando vada limitato ai soli casi, nei quali si possa fare un rimprovero per aver suscitato il conflitto. L'idea sua sta già nel semplice richiamo dell'articolo 110 e seguenti del Codice di procedura penale; poichè l'articolo 114 è certamente fra i seguenti al 100.

GRIMALDI. Accetto volentieri la proposta che mi viene dall'onorevole Peruzzi, e mi riservo di riproporre questo emendamento, e di rispondere all'oppositore di esso, quando si tratterà della legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

PRESIDENTE. Essendo ritirata l'aggiunta proposta dall'onorevole Grimaldi, pongo ai voti l'articolo 3 di cui do nuovamente lettura:

« La competenza a giudicare dei conflitti di attribuzione positivi e negativi fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, ed altresì dei conflitti di giurisdizione fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonchè della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere, appartiene alle sezioni di Cassazione istituite in Roma.

« Sopra ricorso documentato, alle medesime diretto dalla parte più diligente, la Corte procede in via di urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile. La discussione è contraddittoria e pubblica. La decisione è presa a sezioni riunite e costituisce sulla competenza giudicata irrevocabile.

« La decisione del conflitto è determinata dall'oggetto della domanda, non già dalla pertinenza del diritto o dalla proponibilità dell'azione. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Sono abrogati l'articolo 10, n° 1, della legge sul Consiglio di Stato, e l'articolo 13 della legge sul contenzioso amministrativo, allegato E, della legge 20 marzo 1865, nonchè la legge sui conflitti del 20 novembre 1859, n° 3780, ed ogni altra disposizione sulla materia.

« È del pari abrogato l'articolo 43 della legge del 14 agosto 1862, n° 800.

« I ricorsi per annullamento, di che nella parte prima del precedente articolo 3, devono presentarsi nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione. »

Non essendovi oratori iscritti su quest'ultimo articolo, lo metto a partito.

(È approvato.)

Si passerà alla votazione per scrutinio segreto sull'intero disegno di legge.

(Segue la votazione.)